



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@squadra@pec.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 104 del 7 Marzo 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, nuovamente aperti al pubblico, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia, nuovamente aperte al pubblico, sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore) e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componente) e con la partecipazione del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 7 Marzo 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: F.C.D. SPORTING TORREMAGGIORE – G.S. APOCALISSE A.S.D. del 13/02/2022 (Reclamo della G.S. APOCALISSE A.S.D. in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 58 del 24/02/2022 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società G.S. APOCALISSE A.S.D.;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente) e con la partecipazione del Sig. Pasquale CARIELLO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 7 Marzo 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

Gara: A.S.D. EUROSPORT ACADEMY – S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB del 20/02/2022 (Reclamo della S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 24/02/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e dell'Avv. Daniele LABIANCA (Componenti) e con la partecipazione del Sig. Pasquale CARRIERO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 7 Marzo 2022, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. PRESICCE ACQUARICA – U.S.D. CITTÀ DI POGGIARDO del 13/02/2022 (Reclamo della A.S.D. PRESICCE ACQUARICA in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 17/02/2022 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) ex art. 76 comma 3, C.G.S. la Corte non è tenuta a pronunciare stante il mancato deposito del reclamo
- 2) di incamerare la tassa reclamo.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo ROMANO e con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO quali componenti, nella riunione del 21/02/2022 ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente alla gara: SSD MANFREDONIA CALCIO 1932 – CANOSA DEL 06/02/2022 – CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE A.

In ordine al reclamo proposto dalla Società SSD Manfredonia Calcio 1932, in favore dei Sig.ri Salvemini Nicola, Ninkovic Quintana Ian e Palumbo Antonio, avverso le decisioni nei loro confronti emesse dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, contenute e pubblicate nel Comunicato Ufficiale n. 90 del 10/02/2022, a mezzo delle quali venivano comminate:

- a) la sanzione della squalifica per otto gare nei confronti del sig. Salvemini Nicola, con considerazione della stessa ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società ex art. 35, comma 7 C.G.S.;
- b) la sanzione della squalifica per cinque gare nei confronti del sig. Ninkovic Quintana Ian;
- c) la sanzione della squalifica per cinque gare nei confronti del sig. Palumbo Antonio.

MOTIVAZIONE

Le predette sanzioni, inferte dal Giudice Sportivo ai tre calciatori della Società reclamante, traevano linfa dal referto di gara stilato dall'arbitro sig. Ruggiero Doronzo di Barletta il quale, in particolare:

- a) **riguardo al Salvemini Nicola** deduceva che lo stesso, al minuto 42 della partita, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, testualmente: *“alla notifica dell'espulsione, il suddetto calciatore veniva a contatto ripetutamente faccia a faccia, spingendomi tre volte, senza forza, facendomi indietreggiare di un passo senza conseguenze, continuava il contatto petto a petto con fare minaccioso dicendomi: “non esci vivo oggi dal Miramare, passerai i guai, ci vediamo dopo la partita”. Il suddetto calciatore abbandonava tardivamente il TDG in due minuti, opportunamente recuperati a fine gara: dopo il triplice fischio lo stesso mi raggiungeva a centrocampo, continuando la stessa opera di minaccia precedente, senza che nessuno lo allontanasse venendo ancora faccia a faccia a protestare e a minacciare: “non la passerai liscia, sei un pezzo di merda, non uscirai vivo”;*
- b) **riguardo al Palumbo Nicola** dichiarava che questi testualmente: *“a fine gara, dopo il terzo tempo nei confronti degli ufficiali di gara, il suddetto è venuto a contatto con il sig. Loseto Gianluca n. 11 Soc. Canosa causando prima un diverbio acceso, poi seguito da una rissa che ha causato con tutti i componenti delle due società in un unico grande capannello. Lo stesso Palumbo, nel frangente descritto, spinge e poi tira un pugno all'avversario sopracitato. Lo identificavo sul TDG, segnandomi il numero di maglia del calciatore, a causa del momento concitato: poi notificavo l'espulsione dello stesso al dirigente accompagnatore, una volta raggiunti gli spogliatoi”;*
- c) **riguardo al Ninkovic Quintana Ian**, peraltro già precedentemente ammonito al minuto 34, infine, riportava che costui testualmente: *“a fine gara in seguito a quanto descritto nel provvedimento precedente (vedi espulsione n. 5 Palumbo Antonio) il sig. Ninkovic dava uno schiaffo senza forza al sig. Kone Moriffre n. 10 Soc. Canosa e continuava a spingere e scaliare chiunque venisse a contatto con lui all'interno del capannello creatosi. Lo identificavo sul TDG, segnandomi il numero di maglia del calciatore, a causa del momento concitato: poi notificavo l'espulsione dello stesso al dirigente accompagnatore, una volta raggiunti gli spogliatoi”.*

Dallo stesso referto arbitrale, in stretta attinenza a quanto adottato nei confronti dei predetti tre calciatori della Società Manfredonia Calcio 1932 per cui è reclamo, si evince che lo stesso Direttore di gara pure espelleva i giocatori del Canosa Loseto Gianluca, menzionato nel su detto provvedimento a carico del Palumbo Nicola e Kone Moriffre, indicato in quello inferto al Ninkovic.

Specificamente, quanto al primo di essi calciatori del Canosa perché: *“a fine gara, nel momento concitato sopradescritto, il sig. Loseto rispondeva reciprocamente al pugno ricevuto dal sig. Palumbo, spingendolo via con forza, fin quando i suoi compagni l'hanno trascinato via dal capannello per andare poi a festeggiare la vittoria con i propri tifosi. Lo identificavo sul TDG, segnandomi il numero di maglia del calciatore, a causa del momento concitato, poi notificavo l'espulsione dello stesso al capitano, una volta raggiunti gli spogliatoi”; con riferimento al secondo, perché: *“a fine gara, nel momento concitato sopradescritto, il sig. Kone rispondeva reciprocamente alle spinte ricevute dal sig. Ninkovic, fin quando ha dato lo schiaffo allo stesso avversario. Prontamente i suoi compagni l'hanno trascinato via dal capannello, per andare poi a festeggiare la vittoria con i propri tifosi. Lo identificavo sul TDG, segnandomi il numero di maglia del calciatore, a causa del momento concitato, poi notificavo l'espulsione dello stesso al capitano, una volta raggiunti gli spogliatoi”.**

In ragione di tanto si riporta nello stesso Comunicato Ufficiale n. 90 del 10/02/2022 che il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia ha comminato la squalifica per due gare effettive a carico del Kone e per una gara effettiva in danno del Loseto.

Ciò detto, con il gravame ritualmente e tempestivamente proposto, il Presidente della Società reclamante SSD Manfredonia Calcio 1932 ha chiesto, per le ragioni ivi esposte in fatto ed in diritto, testualmente: *“1) la riduzione della squalifica al minimo edittale per i predetti calciatori Salvemini Nicola e Palumbo Antonio, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del C.G.S. (circostanze attenuanti). Ricorrono infatti i presupposti di cui alla lettera a) del succitato articolo “avere agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui” e di cui alla lettera e) “aver ammesso la responsabilità”; 2) l'annullamento della sanzione a carico del calciatore Ninkovic Quintana Ian, in quanto il fatto non è mai avvenuto”.*

In particolare, per quanto di più rilevante, con riferimento alla posizione del Salvemini Nicola si contesta nel reclamo che egli, nell'occasione, pur avendo tenuto una condotta irraguardosa nei confronti dell'arbitro, non lo ha spintonato nè ha avuto l'intenzione di fare ciò, sicché egli sarebbe meritevole della invocata riduzione della sanzione comminatagli dal G.S. operando, nella fattispecie, altresì - in funzione calmieratrice - anche la ricorrenza delle attenuanti *“dell'aver ammesso le sue responsabilità”* e *“dell'aver agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui”.*

Specularmente, per il Palumbo Antonio, ci si duole della severità della sanzione adottata atteso che costui, al termine della partita, si sarebbe reso semplicemente responsabile di condotta antisportiva priva di alcuna conseguenza, per altro in concorso con un calciatore della squadra avversaria, rispetto a lui punito assai meno duramente con una sola giornata di squalifica.

Diversamente, per il Ninkovic Quintana Ian, si invoca nell'atto di impugnazione l'errore di persona, atteso che il reale responsabile della condotta a lui attribuita dal Direttore di gara sarebbe invece altro calciatore del Manfredonia, indicato come il sig. Paolo Ciuffreda, in distinta con la maglia n. 17.

A detto riguardo specifica anche che il Ninkovic, sceso in campo con la maglia n. 6, al termine della gara (allorquando, come detto, sarebbe accaduto il fatto sanzionato) non era affatto presente sul terreno di gioco, atteso che costui aveva, anzi, per primo tra i giocatori che avevano disputato la partita, guadagnato gli spogliatoi senza commettere alcuna condotta antisportiva.

A suffragio ineludibile di detta ricostruzione dei fatti riguardanti il calciatore Ninkovic si invocava il contenuto di un video, effettivamente allegato al reclamo, della durata di 41", precisando che lo stesso era stato registrato - proprio in data 06/02/2020 - da un tifoso del Canosa presente nella curva nord dell'impianto in cui era stata disputata la partita, settore riservato agli ospiti, dal quale si sarebbe dovuto evincere l'errore dell'arbitro in questione.

Così richiamate le doglianze del reclamo questa Corte, per i motivi che qui di sotto si espongono le considera del tutto infondate quanto alle posizioni dei calciatori Palumbo Antonio e Ninkovic Quintana Ian, sì da confermare i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Giudice Sportivo laddove, con riferimento a quanto adottato nei confronti del Salvemini Nicola, pur confermando la sua responsabilità ed il *quantum* della sanzione adottata, ritiene doversi riformare il provvedimento gravato, nella sola parte relativa alla disposizione che la sanzione a lui inflitta della squalifica per otto gare, deve pure considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società ex art. 35 comma 7 del C.G.S..

In particolare, iniziando proprio dall'analisi della posizione del Salvemini Nicola, la descrizione nel predetto referto arbitrale della callidità, ripetitività e pervicacia delle sue riprovevoli condotte a danno del Direttore di gara, a fronte di quanto opinato nel reclamo, giustifica appieno la sanzione di 8 giornate di squalifica a lui comminata dal G.S.

Tanto dovendosi la diversa e minimizzante interpretazione - suggerita in suo ausilio dalla Società reclamante - essere senza dubbio da respingere, perché sfornita di alcun riscontro probatorio oggettivo di segno contrario rispetto al predetto *dictum* arbitrale, avente fede privilegiata ed incontrastata, sia per quanto disposto dall'art. 61 comma 1 del vigente C.G.S., sia per quanto asseverato in specie dalla più autorevole Giurisprudenza Sportiva: *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (così Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

A riguardo neppure si reputa concedibile la mitigazione della sanzione, in forza delle predette circostanze attenuanti di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) ed e) del C.G.S., invocate a suo favore dalla Società reclamante: la prima (*avere agito in reazione immediata a comportamento ingiusto altrui*) francamente, nella fattispecie, risulta di assai ardua comprensione atteso che il sanzionato in esame, per stessa ricostruzione dei fatti (seppur assai riduttiva) operata nel gravame, avrebbe comunque tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, senza che costui, o altri, l'abbiano provocata in qualche maniera.

Quanto alla presunta ammissione di responsabilità del Salvemini, essa appare *"prima facie"* del tutto insussistente, atteso che neppure nel reclamo si adduce che egli, subito dopo aver commesso i predetti gravi comportamenti nei confronti dell'arbitro per cui è stato sanzionato, si sia subito scusato nell'immediatezza del fatto.

Invero il Salvemini, ad oggi, non risulta neppure mai aver fatto ammenda diretta nei confronti del sig. Doronzo di quanto perpetrato ai suoi danni in occasione della partita di cui si discetta.

È di manifesta evidenza, pertanto, che l'ammissione di responsabilità *"per procura"*, fatta in sua vece dal Presidente del Manfredonia soltanto nel reclamo, all'evidente fine strumentale di ottenere una riduzione della sanzione inflitta, sia del tutto inadeguata a concretizzare l'attenuante in discussione in quanto, di certo, non espressione di personale e sicura resipiscenza di quanto commesso in campo dal Salvemini ai danni del Direttore di gara.

Ed anzi, in effetti, neppure in specie - per quanto evincibile dal reclamo e dal referto di gara - di effettiva ammissione di responsabilità può parlarsi riguardo alle condotte contestate dall'arbitro al Salvemini atteso che, nell'atto di gravame, il suo estensore - diversamente da quanto riportato nel rapporto di gara - giammai ammette che il Salvemini abbia, nel frangente in discussione, ripetutamente e gravemente minacciato ed ingiuriato costui, ovvero sia venuto per due volte faccia a faccia con lui o l'abbia spinto per tre volte ed, anzi, a questo riguardo nega decisamente, come sopra testualmente riportato sul punto, che abbia mai spintonato l'arbitro o abbia avuto alcuna intenzione di farlo.

Ciò detto, la decisione del G.S. riguardante il Salvemini va emendata unicamente laddove dispone che la predetta sanzione a lui inflitta - la squalifica per otto gare - deve considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società ex art. 35 comma 7 del C.G.S., atteso che le sue predette condotte, per quanto riportato nello stesso referto arbitrale, appaiono sussumibili nell'alveo dell'art. 36 comma 1 lett. b) del C.G.S. (*condotta gravemente irriparabile nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico*) piuttosto che in quello dell'art. 35 del C.G.S. (*condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara*), fattispecie normativa sola che legittimerebbe l'applicazione del conseguente art. 35 co. 7 C.G.S. applicata dal Primo Giudice al Salvemini.

Peraltro, ove mai si pensasse che nella fattispecie potesse essere contestato ai danni del prevenuto l'art. 35 C.G.S., con conseguente applicazione della disciplina del comma 7) dello stesso, la sanzione codicisticamente prevista sarebbe assai più grave ed incompatibile rispetto a quella applicata al medesimo dal G.S. (squalifica per otto gare), atteso che il minimo della stessa è fissata per i calciatori, in caso di condotte violente nei confronti dell'arbitro, in un anno di squalifica dall'art. 35 comma 2 C.G.S. (non potendo in alcun modo, nel caso di attenzione, ricorrere l'ipotesi dello sputo, punito con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica).

Passando ad esaminare la posizione del calciatore **Palumbo Antonio**, per il quale il provvedimento sanzionatorio è stato contestato solo nel "*quantum*" della sanzione inflitta dal G.S., le sue predette condotte, così come analiticamente descritte nel referto arbitrale, per la loro intrinseca gravità e reiteratività ed, altresì, perché sono state all'origine della rissa scatenatasi a fine gara tra i componenti delle due squadre in campo, giustifica appieno la misura della sanzione di 5 gare effettive di squalifica, dovendo le stesse essere sanzionate secondo il disposto dell'art. 38 C.G.S. (*condotta violenta dei calciatori*) che prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate, ed, in caso di particolare gravità, quella di cinque giornate di squalifica.

Anche nel suo caso non si ritengono in alcun modo concedibili le attenuanti di cui all'art. 13 co. 1 lett. a) ed e) del C.G.S., richieste nel libello introduttivo del presente giudizio.

Quanto alla prima, infatti, dal predetto referto arbitrale, anche sul punto non inficiato in modo alcuno da riscontri probatori oggettivi di segno contrario forniti dal reclamante o emergenti in altro modo dal patrimonio istruttorio presentato a Codesta Corte si evince, inequivocabilmente, per quanto sopra già riportato con riferimento ai motivi addotti a sostegno dell'espulsione del Palumbo e a quella del calciatore del Canosa Loseto Gianluca, che fu proprio il giocatore del Manfredonia -venuto a contatto con il primo - a promuovere le condotte violente reciprocamente poi insorte tra i due, dapprima spingendolo e poi tirando un pugno contro lo stesso, al quale il contendente si limitava a rispondere spingendolo con forza, donde pienamente giustificata appare la differenza di trattamento sanzionatorio dispensata ai due interessati dal G.S. (cinque giornate effettive di squalifica al Palumbo ed una sola al Loseto) che, nel reclamo, si opina essere sperequata.

Quanto invece all'attenuante caldeggiata dell'aver ammesso le proprie responsabilità, anche in questo caso, così come avvenuto per il Salvemini Nicola, non risulta agli atti che mai il Palumbo si sia personalmente pentito nei confronti di terzi per le condotte sanzionate, sicché il fatto che solamente nel reclamo proposto dal Presidente del Manfredonia questi, per esse, si scusi per suo conto, non può certo assurgere a motivo valido di riduzione della sanzione a lui giustamente comminata dal G.S. nell'occasione.

Affrontando infine la posizione del **Ninkovic Quintana Ian**, come già innanzi riportato, va detto che, riguardo alle condotte sanzionate, la Società reclamante ha denunciato lo scambio di persona con altro calciatore del Manfredonia sig. **Francesco Paolo Ciuffreda**, in distinta con la maglia n. 17, adducendo come prova di tanto il predetto video allegato al reclamo - della durata di 41" - a dire del suo redattore registrato da un tifoso del Canosa, presente nella curva Nord dello stadio Miramare di Manfredonia riservato agli ospiti.

A tal proposito, significato che questo Collegio decidente ritiene utilizzabile il filmato in questione ex art. 61 comma 2 C.G.S., va altresì precisato che, però, dalla visione anche ripetuta più volte dello stesso, ad onta di quanto opinato in tal senso dall'estensore dell'atto introduttivo del presente procedimento, nulla può arguirsi a favore del sanzionato in esame - rispetto a quanto refertato dall'arbitro - come sopra testualmente riportato.

Tanto per il semplice fatto che le immagini dello stesso riproducono, per quanto è dato constatare in essi 41" di ripresa, solamente la scena di un capannello di diverse persone, costituito in gran parte da calciatori delle due squadre, che si spintonano fra di loro, fino a quando i giocatori del Canosa in maglia nera si allontanano dallo stesso per andare ad esultare sotto la curva occupata dai loro sostenitori in trasferta.

Non è dato da esso, pertanto, evincere in alcun modo - diversamente da quanto refertato assai precisamente dal Direttore di gara a tal riguardo - che un calciatore del Manfredonia con indosso la maglia n. 17, corrispondente in distinta al Sig. Francesco Paolo Ciuffreda, in luogo del Ninkovic - colpisse con uno schiaffo senza forza il calciatore del Canosa Kone Morifre che, nell'occasione, indossava la casacca n. 10 di questa squadra: che, non pago di tanto, continuasse a scaliare e spingere chiunque venisse a contatto con lui all'interno di un capannello creatosi a fine gara tra i componenti delle due squadre in campo generatosi, secondo l'accurata descrizione dell'arbitro, a seguito dello scontro tra il Palumbo ed il calciatore Loseto Gianluca del Canosa.

Né, tantomeno, esso video riproduce, in alcun modo, una qualche reazione del Kone Moriffre a condotte violente perpetrate ai suoi danni da un calciatore del Manfredonia con indosso la maglia n. 17 di questa compagine, sostanziatasi in spinte ed in uno schiaffo inferto a tale suo primigenio aggressore sì da potersene inferire, con certezza, che l'effettivo autore delle stesse sia proprio questo soggetto anziché il Ninkovic, in luogo di quanto, come visto, accuratamente descritto sul punto - con dovizia di particolari - nel referto di gara dal sig. Doronzo di Barletta.

Né esso sig. Francesco Paolo Ciuffreda, in qualche maniera, ha mai nel procedimento che ci occupa assunto su di sé la responsabilità delle predette condotte, per le quali il Ninkovic ha riportato la squalifica oggetto di reclamo.

Precisato, pertanto, che non si ha alcun motivo valido per divergere anche a questo riguardo da quanto dichiarato dall'arbitro nel rapporto di gara, *ad abundantiam*, atteso che con riferimento allo stesso si è chiesto nel reclamo il solo annullamento della sanzione inferta dal G.S. al Ninkovic - e non anche la riduzione della stessa - ritenute le sue condotte, allo stesso modo del Palumbo, ascrivibili ex art. 38 C.G.S., si ritiene congrua la sanzione di 5 giornate effettive di squalifica comminate per esse dal G.S., attesa la natura gravemente violenta delle stesse e la loro ripetitività, come sopra testualmente riportata.

Tanto diffusamente esposto

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo, previsti dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente, provvedendo definitivamente in merito al reclamo in esame, così

DELIBERA:

con riferimento al sig. Salvemini Nicola:

valutate le sue condotte sussumibili nell'art. 36 co.1 lett. b) C.G.S., annulla il provvedimento gravato nella sola parte relativa alla disposizione che la sanzione a lui inflitta della squalifica per otto gare deve considerarsi ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società, ex art. 35 comma 7 C.G.S.;

conferma nel quantum la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo;

con riferimento al sig. Ninkovic Quintana Ian:

conferma la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

con riferimento al sig. Palumbo Antonio:

conferma la predetta sanzione irrogata dal Giudice Sportivo;

per l'effetto, atteso il parziale accoglimento del reclamo, dispone ex art. 48 comma 6 C.G.S. non addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società SSD Manfredonia Calcio 1932.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO (anche in qualità di Relatore del procedimento), con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Anna Maria ZONNO (Componente), assistita dal Sig. Pasquale CARIELLO in rappresentanza dell'AIA - e con la partecipazione del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 21 Febbraio 2022, ha adottato la seguente

DECISIONE

in ordine al reclamo relativo alla Gara del CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 del 6/2/2022, presentato dalla ASD Sant'Onofrio Calcio in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 10/2/2022 del Comitato Provinciale di Foggia, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore D'ADDETTA FRANCESCO.

FATTO

Con tempestivo preannuncio a mezzo PEC, seguito da reclamo depositato nei termini previsti dal C.G.S., la ASD Sant'Onofrio Calcio impugnava la decisione del Giudice Sportivo operante presso il Comitato Provinciale di Foggia – che ha comminato la squalifica per 4 gare al calciatore D'Addetta Francesco, con la seguente motivazione *“perché, a seguito di una decisione arbitrale, rivolgeva al Direttore di Gara frasi gravemente offensive ed irrispettose, reiterando più volte il suo comportamento”*.

Dall'esame del referto arbitrale la Corte ha desunto che, a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, il calciatore D'Addetta Francesco proferiva all'indirizzo dell'arbitro la seguente espressione *“ma che cazzo dici”*.

Dopo la notifica del provvedimento d'espulsione l'interessato, mentre usciva dal campo, proferiva all'indirizzo del Direttore di Gara la seguente ulteriore espressione *“arbitro vatti a sparare”*.

I contegni puntualmente descritti configurano un atteggiamento gravemente irrispettoso ma non offensivo, né tanto meno gravemente offensivo.

La sanzione pertanto dev'essere proporzionalmente ridotta.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto dalla società A.S.D. Sant'Onofrio Calcio dev'essere accolto e la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Foggia, rideterminata e ridotta a 2 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78, co. 4, C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) in accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica inflitta al giocatore D'addetta Francesco a 2 giornate effettive di gara;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'avv. Antonio CONTALDI e dell'avv. Annamaria ZONNO (relatore) - quali componenti - con la partecipazione del sig. Pasquale CARRIERO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, **depositato in data 12.02.2022, proposto dalla Società C.U.S. – FOGGIA A.S.D., per la riforma della** decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 della Delegazione Regionale Calcio a Cinque, pubblicata in data 3.02.2022, in ordine alla gara C.U.S. Foggia - A.S.D. Grimal Team C5, valevole per il campionato C2 regionale Calcio a 5, con il quale è stata inflitta al sig. Giuseppe BRUNO la sanzione della squalifica per 8 giornate,

RITENUTO IN FATTO

La società su identificata ha proposto reclamo avverso la squalifica per otto giornate di gare comminata al tesserato Giuseppe BRUNO, ritenendo che la suindicata sanzione non sia proporzionata al comportamento effettivamente tenuto dal giocatore.

Nel referto di gara, l'arbitro ha così descritto la condotta del giocatore Giuseppe BRUNO *“al 29' MINUTO DEL SECONDO TEMPO IL GIOCATORE NUMERO 6 DEL FOGGIA BRUNO GIUSEPPE, POICHE' ENTRAVA SUL TERRENO DI GIOCO DALLA PANCHINA E CON FARE MINACCIOSO TENTAVA DI COLPIREMI. SOLO L'INTERVENTO DEI COMPAGNI DI SQUADRA RIUSCIVA A FERMARE IL SUO TENTATIVO: IL SIG. BRUNO, RIUSCENDO A SVINCOLARSI DAL BLOCCO DEI COMPAGNI, MI INSEGUIVA VERSO IL CANCELLO, MINACCIANDOMI DI COLPIREMI. SOLO LA MIA USCITA A PASSO SOSTENUTO IMPEDIVA CHE IL GIOCATORE MI COLPISSE”*.

Ed ancora il Direttore di gara, nel supplemento del rapporto, così ha dichiarato: *“NEL MENTRE A RITMO SOSTENUTO RAGGIUNGEVO L'USCITA DEL TERRENO DI GIOCO IN TAL MOMENTO, VISTO CHE IL SIGNOR POLLIDORO E IL SIGNOR BRUNO RIUSCIVANO NUOVAMENTE A RAGGIUNGERMI, NONOSTANTE I LORO COMPAGNI TENTASSERO DI FERMARLI: COSI' SOSPENDEVO LA GARA PER SALVAGUARDARE LA MIA INCOLUMITA”*.

La società ha contestato il verificarsi dell'episodio come descritto dall'arbitro, atteso che il sig. BRUNO, diversamente dal sig. POLLIDORO, unico responsabile – a dire delle Società reclamante - dell'atteggiamento minaccioso nei confronti del Direttore di gara - non ha mai posto in essere atteggiamenti minacciosi o violenti nei confronti dell'ufficiale di gara.

La società reclamante, pertanto, ha chiesto di ridurre la squalifica applicata al calciatore Giuseppe BRUNO, in misura equamente rapportata all'effettiva gravità della condotta posta in essere dal tesserato.

All'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 febbraio, ascoltato anche il rappresentante della Società reclamante il ricorso è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto, alla luce del principio espresso dall'art. 61.1 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

E' notorio il principio secondo cui *“Il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale”* (Collegio di Garanzia, Sez. I, n. 23/2021).

La società reclamante, invero, si è limitata a contestare la descrizione dei fatti, senza allegare alcun principio di prova - o apportare nella propria difesa alcun elemento oggettivo, idoneo a smentire la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro e dal Giudice Sportivo ed anzi confermando, per molti profili, il contenuto del rapporto arbitrale.

È provato infatti che, nel corso del secondo tempo, il sig. BRUNO - mentre si trovava in panchina - veniva dapprima ammonito per proteste, per poi essere espulso al 29° minuto, perché entrava sul terreno di gioco tentando di colpire il Direttore di gara.

È ancora altresì provato che il giocatore, unitamente al sig. POLLIDORO, mentre l'arbitro cercava di uscire dal terreno di gioco, raggiungeva minacciosamente quest'ultimo che, sentendosi in pericolo, sospendeva la gara per salvaguardare la propria incolumità.

Appare evidente, pertanto, che nel detto referto ben si ravvisa la volontà, manifestata in due occasioni, del giocatore BRUNO di minacciare il direttore di gara, minaccia che non si è concretizzata in un'aggressione fisica sia per l'intervento dei compagni di squadra del tesserato sia per la prontezza dell'arbitro che si è rifugiato nello spogliatoio.

Ne deriva che, nel caso di specie, a differenza di quanto affermato dalla società reclamante, è provato che la condotta censurabile, posta in essere dal tesserato Giuseppe BRUNO, non si è limitata a semplici ingiurie ma si è concretizzata nel plurimo tentativo di arrecare pregiudizio al direttore di gara.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, ad avviso di questa Corte, la condotta tenuta dal sig. BRUNO, anche alla luce del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 36 dello stesso, invocato dalla stessa Società reclamante), che punisce in maniera severa le condotte irrispettose nei confronti dei direttori di gara, appare meritevole di sanzione.

Sul quantum della medesima, di cui la Società reclamante invoca la riduzione, a parere di questa Corte la sanzione di 8 giornate di squalifica, applicata dal G.S. nella fattispecie al sig. BRUNO, appare congrua alla luce della natura e gravità - nonché della loro reiterazione - delle azioni effettivamente attribuibili al reclamante. Le restanti e generiche considerazioni svolte dalla società reclamante non valgono a dimostrare l'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S.

È confermata ogni ulteriore sanzione comminata alla Società reclamante, non impugnata in questa sede.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella predetta composizione, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall'art. 78 co. 4 C.G.S. vigente,

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo e di confermare la squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 07/03/2022.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci